

Allegato 1 alla dgr n. 2934 del 12 luglio 2006

**PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE
DECENTRATA ALLO SVILUPPO
AI SENSI DELLA L.R. 20/89
Linee guida anno 2007**

INDICE

<i>Paragrafi</i>			<i>pag.</i>
I		FINALITA' E LINEE STRATEGICHE	3
II		PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4
	1	INTERVENTI REGIONALI DIRETTI	4
	2	PIANO ANNUALE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO	5
	2.1	I soggetti che concorrono al piano annuale di cooperazione decentrata allo sviluppo	5
	2.2	Requisiti di ammissibilità dei progetti	6
		2.2.1 Requisiti generali	6
		2.2.2. Localizzazione del progetto	6
		2.2.3 Requisiti di ammissibilità delle spese	6
		2.2.4 Contenuti ed articolazione del progetto	7
	2.3	Procedure per la presentazione dei progetti	7
	2.4	Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria	7
		2.4.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti	7
		2.4.2 Definizione e approvazione della graduatoria dei progetti	9
	2.5	Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi	9
	2.6	Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti, garanzie e documentazioni	10
		2.6.1 Procedure di avvio	10
		2.6.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto	10
		2.6.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti	10
		2.6.4 Rendicontazione a chiusura di progetto o a chiusura della prima annualità di progetto	10
		2.6.5 Certificazione	11
	2.7	Utilizzo del Logo regionale	11
	2.8	Attività di monitoraggio	11

Allegati:

≡≡ **All.1.1** Tabelle aree geografiche 1 e 2

I FINALITA' E LINEE STRATEGICHE

La Giunta Regionale, nel riconfermare i valori e le finalità espressi con la l.r. 20/89, ribadisce il preciso interesse a mantenere un ruolo attivo e di impulso nell'ambito della cooperazione decentrata allo sviluppo.

L'azione della Regione Lombardia si orienterà:

- a) nell'intervento a sostegno della promozione umana e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi ad economia in via di transizione, nonché delle popolazioni dei Paesi annualmente individuati dal Ministero degli Affari esteri quali aree di interesse per la cooperazione allo sviluppo;
- b) nell'intervento a fronte di situazioni di emergenza umanitaria causate da gravi calamità e conflitti;
- c) nella definizione di azioni concrete a favore della sensibilizzazione e formazione, sul proprio territorio, relative alle tematiche legate allo sviluppo solidale, all'interculturalità, alla mondialità e alla pace, alla valorizzazione dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile, allo sviluppo del dialogo sociale;
- d) nella promozione di enti, associazioni e ONG lombarde che operano in tema di cooperazione decentrata anche in rapporto con Enti Locali impegnati in tale ambito con proprie iniziative;
- e) nel favorire l'attività di coordinamento delle diverse iniziative e di raccordo tra i diversi soggetti su tematiche specifiche.

In particolare la programmazione regionale svilupperà i seguenti ambiti d'intervento:

- ☞avvio di interventi nell'ambito dell'"institutional capacity building", anche con il supporto del sistema regionale allargato, per sviluppare processi di decentramento amministrativo, di devoluzione di poteri e competenze, di autonomia, di sviluppo imprenditoriale anche attraverso realtà associative; di capacity building per la gestione pubblica, soprattutto nell'area dei servizi territoriali, sociali, formativi, di tutela dell'ambiente con particolare riferimento alle risorse idriche, riciclaggio rifiuti solidi urbani e tutela dei parchi naturali, ecc.;
- ☞supporto, anche attraverso il sistema regionale allargato, alla costruzione di network tra ospedali lombardi e dei Paesi in via di sviluppo mediante il potenziamento di tecnologie ad alta specializzazione e la formazione del personale medico a cura di medici lombardi, alla messa a disposizione di contributi autonomi, beni strumentali e know how delle proprie aziende ospedaliere, al sostegno e l'avvio di gemellaggi tra ospedali;
- ☞definizione ed attuazione di programmi/progetti concordati con il Ministero per gli Affari Esteri nell'ambito dei programmi UE per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e di prossimità.

La Regione Lombardia, inoltre, in linea con i principi di azione stabiliti dalla l.r. 20/89 potrà attivarsi per la realizzazione di progetti proposti dal Ministero degli Affari Esteri, dall'ONU e dall'Unione Europea.

II. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 20/89 e successive integrazioni e modifiche definisce la programmazione annuale degli interventi regionali di cooperazione decentrata mediante:

1. gli interventi regionali diretti

2. il piano annuale dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

La Regione destina indicativamente un quota pari a circa tre quarti delle risorse disponibili all'assegnazione di contributi regionali per progetti di cooperazione decentrata da realizzarsi con il piano annuale; la quota restante è riservata agli interventi d'iniziativa regionale diretta.

1 INTERVENTI REGIONALI DIRETTI

In quest'ambito si possono ricondurre alcune tipologie di intervento diretto quali ad esempio:

- a) interventi di emergenza, a seguito di calamità, conflitti, gravi necessità d'ordine sociale, sanitario ed economico nei Paesi d'interesse;
- b) interventi di cooperazione allo sviluppo determinati dalla sottoscrizione della Regione Lombardia di intese formalizzate con i Paesi in via di sviluppo o ad economia in fase di transizione;
- c) interventi da promuovere in occasione di missioni all'estero della Giunta Regionale nei Paesi in via di sviluppo o a seguito di attività di monitoraggio sul posto;
- d) iniziative nell'ambito dell'"Institutional capacity building", di supporto ai processi di decentramento in corso in molti paesi in via di sviluppo, qualora Regione Lombardia ravvisi reali necessità ed in presenza di condizioni che garantiscano la buona riuscita degli interventi;
- e) supporto alla costruzione di network tra ospedali lombardi e dei Paesi in via di sviluppo e ai gemellaggi tra ospedali;
- f) interventi proposti dal Ministero degli Affari Esteri, dall'ONU e dall'Unione Europea in coerenza con le linee strategiche d'intervento e le priorità di Regione Lombardia nell'ambito delle attività di cooperazione;
- g) interventi innovativi e di sperimentazione, anche ai fine dell'integrazione degli interventi di cooperazione con attività di sviluppo economico.

Per la realizzazione degli interventi diretti la Giunta Regionale procede individuando soggetti in grado di assicurare idonee capacità, strutture ed esperienza quale garanzia di risultato.

2 PIANO ANNUALE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

2.1 I soggetti che concorrono al piano annuale di cooperazione decentrata allo sviluppo

Possono concorrere al piano regionale di cooperazione decentrata annuale, i soggetti che alla data della presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:

- a) essere soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie: ONG, Associazioni o Fondazioni (che se non riconosciute in precedenza devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto f2), oppure avere già ottenuto l'idoneità esplicita regionale o contributi regionali nell'ambito dei precedenti bandi annuali della cooperazione decentrata regionale;
- b) assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di utili tra gli associati;
- c) sede legale in Italia ed esistenza di una sede operativa attiva in territorio lombardo che certifichi, da almeno 2 anni, la partecipazione fattiva di volontari lombardi, l'attività di sensibilizzazione e di promozione della cooperazione allo sviluppo rivolta alla popolazione lombarda e il suo coinvolgimento su iniziative specifiche;
- d) disponibilità di risorse, personale e assetto organizzativo necessari alla realizzazione delle attività di cooperazione;
- e) assenza di contenziosi in corso con la Regione Lombardia;
- f) idoneità ai fini delle attività di cooperazione allo sviluppo riconosciuta dalla Regione Lombardia, secondo le due modalità di seguito indicate:
 - 1) riconoscimento regionale implicito, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:
 - ~~/~~ il soggetto ha ottenuto dal Ministero per gli Affari Esteri l'analogo riconoscimento ai sensi della l. 49/87, valido e non revocato al momento della presentazione della domanda di contributo regionale per progetti di cooperazione;
 - ~~/~~ il soggetto - nell'arco degli ultimi 3 anni - ha stipulato un contratto, debitamente prodotto in copia, con organismi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite per il cofinanziamento di un progetto inerente la cooperazione allo sviluppo;
 - ~~/~~ il soggetto ha ottenuto l'idoneità **regionale** per progetti presentati in relazioni ai bandi regionali di cooperazione decentrata riferiti al triennio precedente;
 - 2) riconoscimento regionale su richiesta degli interessati da attribuire con provvedimento in concomitanza dell'approvazione della graduatoria del Piano annuale di cooperazione a soggetti che:
 - ~~/~~ operino prioritariamente attività locali di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo (PVS) o ad economia di transazione (PET), comprovate, nei bilanci degli ultimi due anni, dall'impegno di almeno i 2/3 delle risorse del soggetto proponente. In mancanza di apposita voce nella relazione di bilancio si chiede di allegare una dichiarazione in cui si precisano le somme che sono state destinate alle attività di cooperazione;
 - ~~/~~ documentino, per gli ultimi 2 anni, la titolarità della gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo attuati in raccordo con le autorità locali ed in collaborazione con le controparti locali;

~~Le~~ presentino per lo stesso periodo, contabilità e bilanci.

Il riconoscimento di idoneità ai fini delle attività di cooperazione da parte della Regione Lombardia può essere revocato in ogni momento con decreto della DG Presidenza qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.

2.2 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Si precisa che non possono accedere all'assegnazione del contributo regionale i progetti che già usufruiscono di contributi regionali, anche se imputati su Unità Previsionale di Base di spesa diverse.

2.2.1 Requisiti generali

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto che risponda alle seguenti condizioni e finalità:

- a) favorire l'autosviluppo nella regione d'intervento, nel rispetto del contesto ambientale e sociale e secondo gli indirizzi delle convenzioni internazionali; l'intervento non può presentare in via esclusiva finalità conoscitive o di sensibilizzazione e deve prevedere risultati misurabili nei settori economico-ambientale, socio sanitario o formativo, culturale, capacity building e in altri settori propri della cooperazione decentrata;
- b) prevedere gli interventi nei paesi indicati all'all. 1.1 tab. 1;
- c) avere una durata massima di due anni;
- d) essere concordato con competenti soggetti istituzionali del paese interessato, con soggetti autorevoli di diritto privato senza fini di lucro o da responsabili di realtà significative (Università, diocesi, camere di commercio, ONG riconosciute dal governo locale, ecc.), qualora oggettive difficoltà rendessero problematico il riferimento a soggetti istituzionali;
- e) essere realizzato in collaborazione con soggetti locali, istituzionali o non-profit, e prevedere la cessione alle controparti locali di eventuali opere e beni acquisiti o realizzati in attuazione del progetto;
- f) rispettare i requisiti formali successivamente indicati.

2.2.2 Localizzazione del progetto

La Regione Lombardia per le attività di cooperazione allo sviluppo, sostiene azioni di cooperazione decentrata nei paesi:

- a) appartenenti alle seguenti aree geografiche: - Europa Centrale od orientale - America Latina - Africa e Medio oriente - Asia;
- b) che ospitano consistenti comunità di origine italiana;
- c) da cui provengano considerevoli comunità di immigrati residenti in Lombardia;
- d) con le quali abbia stretto particolari accordi di intesa con loro, Regioni o enti territoriali, soggetti e realtà locali;
- e) che presentino particolari situazioni di grave rischio umanitario.

I paesi compresi nell'area di attenzione per le attività di cooperazione allo sviluppo sono riportati in all. 1.1 tabella 1.

2.2.3 Requisiti di ammissibilità delle spese

Di seguito si indicano i requisiti di ammissibilità delle spese:

- a) il totale dei costi valorizzati non deve essere superiore al 30% del progetto;
- b) il totale delle spese generali non deve essere superiore al 10% del costo complessivo del progetto, ivi comprese le spese dovute per la polizza di copertura fidejussoria;

- c) il totale delle spese per il personale italiano espatriato, comprese le spese di viaggio, non deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto;
- d) le spese per l'acquisto di strutture di appoggio/supporto al progetto (es. attrezzature per la costruzione di opere in conto capitale) che al termine dell'intervento restino di proprietà del richiedente, non deve essere superiore al 10% del valore totale del progetto.

2.2.4 Contenuti ed articolazione del progetto

Il progetto dovrà essere redatto in lingua italiana, immediatamente **esecutivo**, articolato in annualità, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e sviluppato secondo le specifiche che verranno indicate con decreto del dirigente competente in materia.

2.3 Procedure per la presentazione dei progetti

Le procedure per la presentazione dei progetti ed, in particolare, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda, saranno definite in dettaglio con successivo decreto del dirigente competente.

2.4 Valutazione dei progetti, definizione ed approvazione della graduatoria

La valutazione tecnica dei progetti presentati sulla base dei suddetti requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di seguito riportati viene fatta da un Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale coordinato dalla Struttura Promozione e Cooperazione Internazionale – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.

2.4.1 Criteri di valutazione tecnica dei progetti

Per l'analisi e l'istruttoria della valutazione tecnica dei progetti, si sono individuati specifici elementi di valutazione inerenti:

- a) il soggetto proponente
- b) le caratteristiche del progetto
- c) il plus-valore aggiunto

Di seguito sono indicati i criteri e i relativi punteggi di valutazione sulla base dei quali lo stesso soggetto proponente può autoverificare la congruenza del progetto presentato.

a) Elementi di valutazione relativi al soggetto proponente

CRITERIO	Punteggio
a) <i>Sede legale in Lombardia</i>	<i>5 punti</i>
b) <i>Livello di riconoscimento del richiedente da parte della Regione Lombardia, del MAE, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite</i>	<i>max 10 punti</i>
c) <i>Esperienza specifica in materia (proponente che abbia già realizzato programmi di cooperazione nell'area tematica del progetto)</i>	<i>max 5 punti</i>
d) <i>Esperienza maturata nell'area geografica di intervento (proponente che operi già da tempo nell'area geografica, nel paese oggetto dell'intervento)</i>	<i>max 5 punti</i>
e) <i>Affidabilità finanziaria (valutata sul bilancio certificato da Società di revisione)</i>	<i>5 punti</i>
f) <i>Affidabilità gestionale dimostrata (coerenza tra impegni assunti in precedenti progetti di cooperazione finanziati dalla Regione Lombardia, dal MAE od altri soggetti pubblici e/o privati e risultati raggiunti)</i>	<i>5 punti</i>

g) <i>Coinvolgimento finanziario</i> (proponente che contribuisca al progetto con risorse proprie in cash per almeno il 15% del valore complessivo dell'annualità)	5 punti
h) <i>Radicalamento nel territorio lombardo</i> (proponente che documenti di aver operato da almeno due anni sul territorio lombardo con il coinvolgimento della popolazione mediante eventi, seminari di formazione, convegni inerenti la cooperazione allo sviluppo)	max 5 punti
i) <i>Precisione e chiarezza nella documentazione</i>	max 6 punti
TOTALE MASSIMO PUNTI	51

b) Elementi di valutazione relativi alle caratteristiche del progetto

CRITERIO	Punteggio
j) <i>Promozione in Regione Lombardia del progetto oggetto della richiesta</i> (azioni di informazione e di promozione destinati specificatamente alla popolazione lombarda sui temi di cooperazione affrontati dal progetto, quali iniziative di sensibilizzazione, corsi di formazione, eventi, ecc)	max 5 punti
k) <i>Rilevanza strategica</i> (progetto inserito in un programma più vasto o in una strategia di ampio intervento sull'area considerata, a livello nazionale o internazionale e che risponda alle priorità contenute nei country strategy papers, o progetto che prevede cooperatività con altre ong italiane presenti nella stessa area o che si inserisca in un quadro di rapporti con il sistema regionale allargato formalizzati con Regione Lombardia)	max 6 punti
l) <i>Costruzione di partenariato in Lombardia:</i> progetto che prevede rapporti formalizzati di partenariato con università, centri di ricerca, soggetti che operano nell'ambito della solidarietà lombarda, enti locali, enti di tipo associativo o istituzionale (ad es. camere di commercio, fondazioni bancarie, ass. di categoria, ecc.). Il soggetto proponente assume la responsabilità del progetto, precisando i termini di partecipazione finanziaria e operativa dei soggetti coinvolti.	max 9 punti
m) <i>Grado di coinvolgimento dell'imprenditoria lombarda:</i> partecipano direttamente con proprie risorse (economiche, produttive, tecniche, manageriali, ecc.) alla realizzazione del progetto soggetti imprenditoriali del mondo economico lombardo (imprese, cooperative, artigiani, industrie, ecc.), dimostrando tuttavia l'assenza di finalità di lucro o di interessi indiretti di natura privatistica.	4 punti
n) <i>Rafforzamento delle capacità operative della controparte locale e suo coinvolgimento</i> (il progetto prevede attività di formazione rivolta alla controparte locale e il suo coinvolgimento nella fase di programmazione e realizzazione delle attività, nonché di verifica dei risultati raggiunti e la valorizzazione delle sue risorse e dei suoi beni).	max 10 punti

<i>o) Valorizzazione dei partner locali esclusa la controparte</i> (coinvolgimento attivo di università, centri di ricerca, municipalità, enti religiosi locali; valorizzazione delle competenze formative, strutturali, metodologiche, culturali, ecc. locali).	<i>max 6 punti</i>
<i>p) Sostenibilità del progetto</i> (sono esplicitati gli elementi economici, sociali, culturali ed organizzativi che consentono la durabilità dell'intervento nel tempo).	<i>max 7 punti</i>
<i>q) Grado di sinergie finanziarie</i> (progetto che prevede un contributo regionale non superiore al 25% dell'annualità e più finanziatori).	<i>max 6 punti</i>
<i>R) Valutazione dei risultati:</i> descrizione della metodologia e dei relativi indicatori.	<i>max 5 punti</i>
TOTALE MASSIMO PUNTI	58

c) Elementi di plus valore legati alle aree geografiche

CRITERIO	Punteggio
a) Per aree geografiche ritenute prioritarie e indicate nell'all. 1.1 tabella 2	<i>6 punti</i>
TOTALE MASSIMO PUNTI	6

2.4.2 Definizione ed approvazione della graduatoria dei progetti

L'approvazione definitiva della graduatoria, vista la proposta del Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale, avverrà con decreto del dirigente della Struttura competente; con lo stesso decreto si provvederà alla definizione del piano annuale delle attività di cooperazione decentrata ovvero all'individuazione dei progetti da finanziare come da graduatoria, sulla base della disponibilità dei capitoli di spesa, delle obbligazioni dovute alle precedenti annualità e delle previsioni di spesa effettuate dai proponenti.

I progetti che hanno ottenuto il medesimo punteggio sono ordinati in graduatoria secondo la registrazione dei Protocolli regionali.

Al verificarsi di maggiori disponibilità finanziarie con decreto del dirigente competente si potrà procedere all'ampliamento della graduatoria, a condizione che entro la fine dello stesso anno questi siano realizzabili almeno per il 70% delle attività previste dal cronoprogramma delle attività.

Le modalità di comunicazione dell'approvazione della graduatoria saranno definite con decreto del dirigente competente.

2.5 Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi

Il contributo regionale verrà erogato solo per la prima annualità di progetto anche in caso di progetti di durata biennale. In quest'ultimo caso il progetto potrà essere ripresentato, per un eventuale richiesta di contributo per la seconda annualità, al successivo bando ed il finanziamento della prima annualità costituirà elemento di merito nella valutazione. La quota del contributo regionale non deve essere superiore al 30% della spesa complessiva dell'annualità e comunque non può essere superiore a 100.000 €.

Il contributo regionale viene erogato in due fasi: una ad avvio del progetto ed una quota a saldo a chiusura del progetto o della prima annualità, nel caso di progetti biennali. Le percentuali relative ed i tempi di avvio delle procedure di liquidazione del contributo regionale saranno definite con successivo decreto del dirigente competente.

2.6 Procedure di avvio, di attuazione e di rendicontazione dei progetti, garanzie e documentazioni

2.6.1 Procedure di avvio

I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro 2 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e concludersi nei tempi stabiliti. La documentazione richiesta all'avvio del progetto ai fini della liquidazione del contributo verrà specificata con decreto del dirigente competente.

2.6.2 Garanzia per la mancata realizzazione del progetto

All'avvio del progetto, i soggetti proponenti sono tenuti a dare garanzia contro il rischio di mancata realizzazione del progetto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, o altra forma equivalente. Ulteriori specifiche saranno definite con decreto del dirigente competente.

2.6.3 Variazioni in fase di attuazione dei progetti

I titolari dei progetti assunti possono proporre adeguamenti o variazioni motivate purché non sostanziali, e che non alterino l'impostazione del progetto e non ne riducano il livello di copertura contro i rischi.

Tali proposte dovranno:

- a) essere non onerose per il contributo regionale;
- b) specificare le variazioni rispetto al progetto iniziale, in particolare per quanto riguarda le azioni, i tempi di realizzazione, i beneficiari, i risultati e il piano economico;
- c) essere accompagnate da una dichiarazione favorevole alla variazione sottoscritta dalla controparte locale, fatto salvo casi di documentata impossibilità.

Le variazioni proposte sono soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale competente – D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.

Per la parte economica a carico del contributo regionale, è ammessa la compensazione tra le voci di spesa, precisate nella scheda di sintesi, per una quota indicativa del 10% di variazione per singola voce, fatte salve esigenze particolari e motivate, soggette ad approvazione da parte della Struttura regionale competente. Eventuali residui attivi accertati in consuntivo potranno essere impiegati per l'ulteriore sviluppo delle attività di progetto, su parere favorevole della Struttura regionale.

2.6.4 Rendicontazione a chiusura di progetto o a chiusura della prima annualità di progetto

Il progetto o la prima annualità per i progetti biennali e le relative spese devono concludersi possibilmente nell'anno d'esercizio e comunque entro 12 mesi dalla data di avvio, salvo impedimenti esterni comprovati e autorizzati dalla Struttura regionale competente.

La documentazione di rendicontazione alla chiusura del progetto o alla chiusura della prima annualità per i progetti biennali, deve pervenire agli uffici regionali competenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti.

La rendicontazione è soggetta ad approvazione da parte della Struttura regionale competente e in sede di consuntivo finale del progetto o della prima annualità per i progetti biennali sono possibili delle riduzioni del contributo regionale assegnato o azioni di recupero sulla quota anticipata .

Con decreto del dirigente saranno date indicazioni di dettaglio in merito alla documentazione da allegare per il rendiconto, la data di avvio della rendicontazione delle spese e le condizioni che comportano una riduzione del contributo regionale assegnato.

2.6.5 Certificazione

Tutte le relazioni trasmesse dai soggetti finanziati, di avvio, di chiusura dei lavori, di richiesta di proroga dei tempi o di variazione (fatta salva la rendicontazione economica) devono essere controfirmate per approvazione dalla controparte locale.

Ogni dichiarazione in lingua non italiana deve essere accompagnata da traduzione sottoscritta dal legale rappresentante del titolare progetto.

2.7 Utilizzo del Logo regionale

L'assegnazione del contributo regionale ai progetti prevede obbligatoriamente l'utilizzo del logo della Regione Lombardia con la dicitura "progetto realizzato con il contributo della Regione Lombardia " su opere edilizie cofinanziate, documentazione divulgativa e azione informativa del progetto, compresi i siti internet, e per la pubblicizzazione di seminari e convegni legati ad attività di promozione del progetto stesso.

Non è consentito l'uso del logo regionale per attività finalizzate alla raccolta di fondi.

2.8 Attività di monitoraggio

Per i progetti assunti sono previste delle attività di monitoraggio sia attraverso l'invio di apposite schede degli stati di avanzamento lavori da parte dei titolari dei progetti, sia attraverso eventuali verifiche in loco da parte di personale della Regione Lombardia in occasione di missioni istituzionali o di specifiche missioni avvalendosi anche della collaborazione di altre istituzioni, dei propri punti operativi esteri e del Gruppo di valutazione tecnica interdirezionale. Ulteriori specifiche saranno indicate con decreto del dirigente competente.